

SERIE DI INTERVENTI PER I CONSUMATORI NON DOMESTICI LEGATI AL PROCEDERE DELLE TRATTATIVE SUGLI AIUTI DI STATO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- [Segnalazione 20/2017/I/eel](#)
- [Decreto Legge 244/2016](#)
- [Delibera 801/2016/R/eel](#)
- [Delibera 788/2016/R/eel](#)
- [Delibera 677/2016/R/eel](#)
- [DCO 653/2016/R/eel](#)
- [DCO 255/2016/R/eel](#)
- [Delibera 539/2015/R/eel](#)

ARTICOLI CORRELATI

- [Perché la riforma degli oneri generali di sistema elettrico?](#) (Newsletter 200)
- [Politica industriale: a rischio le misure a riduzione del costo dell'elettricità](#) (Newsletter 198)

TAG
electricity

Nel corso degli ultimi mesi il Governo e l'Autorità¹ hanno emanato una serie di provvedimenti che consentono di sbloccare l'erogazione delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica (più brevemente, "energivori"), che ampliano le tempistiche per l'adeguamento delle RIU alla disciplina del testo integrato dei sistemi di distribuzione chiusi (TISDC) e per l'implementazione della riforma degli oneri generali di sistema (OGS) a carico dei consumatori non domestici prevista dal Milleproroghe 2015 e che spostano l'applicazione dei corrispettivi variabili degli OGS dai consumi ai soli prelievi di energia dalla rete. Questi provvedimenti vanno di pari passo con le trattative tra Governo Italiano e Commissione Europea (CE) sul processo di valutazione della legittimità degli Aiuti di Stato sul costo dell'energia per i consumatori industriali, che sembrano ormai giunte a uno stadio avanzato, anche se l'accordo definitivo (che include la definizione del Piano nazionale di adeguamento alla disciplina comunitaria) potrebbe richiedere ancora qualche tempo. Infatti, tutti gli interventi mirano in qualche modo a sanare elementi di potenziale contrasto con la disciplina delineata nelle linee guida comunitarie sugli Aiuti di Stato o sembrano il frutto del raggiungimento di un accordo tra Governo italiano e CE. In questo filone di provvedimenti si inserisce anche il documento di consultazione dell'Autorità che solleva il problema dei clienti nascosti, che tipicamente condividono illegittimamente un POD o sono a un altro punto di prelievo, ai quali si richiede la partecipazione agli oneri tariffari al pari degli altri punti di prelievo. Questo aspetto, come gli altri prima citati, avrà sicuramente l'effetto di una redistribuzione degli oneri tra consumatori finali di elettricità, non solo nel settore non domestico.

PASSI IN AVANTI PER LE AGEVOLAZIONI AGLI ENERGIVORI

L'erogazione delle agevolazioni sugli OGS per le imprese energivore è rimasta a lungo sospesa dall'Autorità, in ottemperanza all'obbligo di *standstill*, in attesa che il processo di valutazione del meccanismo da parte della CE consentisse di chiarire i casi di illegittimità di tali aiuti², dato che le definizioni di impresa energivora nella normativa nazionale (Decreto 5 aprile 2013 e atti ministeriali successivi) e comunitaria (Linee guida³) non sono coincidenti. Lo sblocco dell'erogazione delle agevolazioni per il periodo luglio-dicembre 2013 e per l'anno 2014 e l'avvio delle procedure per la costituzione dell'elenco delle imprese energivore valido per il 2015 disposti dall'Autorità alla fine dell'anno scorso (rispettivamente, attraverso le delibere 677/2016 e 801/2016) sono quindi stati resi possibili dai notevoli passi in avanti nel frattempo compiuti nell'ambito delle trattative tra Governo italiano e CE. D'altra parte, sebbene non siano ancora disponibili documenti ufficiali, è la stessa Autorità che nei suoi provvedimenti ha precisato che è stato raggiunto un accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e la DG Competition per erogare le agevolazioni per gli anni 2013-2015 nel più breve tempo possibile, purché ciò avvenga nei limiti discussi e verificati con la CE.

COSA PREVEDE LA DISCIPLINA COMUNITARIA BASE

Si ricorda che le linee guida comunitarie consentono agli Stati membri di erogare agevolazioni alle imprese energivore sotto forma di riduzione dei costi associati all'incentivazione della generazione di energia da fonti rinnovabili purché siano applicati specifici criteri di ammissibilità e proporzionalità. In particolare:

- le imprese devono essere attive in specifici settori ammissibili⁴ o, se non attive in questi settori, devono essere caratterizzate da un'intensità elettrica di almeno il 20% del valore aggiunto lordo (VAL) e operare in un settore caratterizzato da un'intensità

¹ Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

² In attesa del compimento del processo di valutazione, nel caso di agevolazioni già erogate, il rischio di restituzione degli aiuti non dovuti è stato coperto attraverso l'obbligo di presentazione di garanzie fideiussorie.

³ Comunicazione CE 2014/C 200/01, Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'energia e dell'ambiente 2014-2020.

⁴ Questi settori sono indicati nell'Allegato 3 delle linee guida comunitarie.

degli scambi di almeno il 4% a livello UE⁵

- l'aiuto deve essere parziale, ovvero deve essere lasciata almeno una parte del contributo a carico dei beneficiari, in modo tale da rispettare il principio di proporzionalità della misura rispetto alle finalità perseguite.

A sua volta, il principio di proporzionalità può essere ritenuto rispettato nella misura in cui i beneficiari degli aiuti versino un contributo di almeno il 15% rispetto ai costi associati al finanziamento delle fonti di energia rinnovabile al lordo degli sgravi ricevuti⁶.

Gli Stati membri devono applicare i criteri di ammissibilità e proporzionalità entro il 1 gennaio 2019. Gli aiuti concessi con riferimento al periodo precedente (dal 2011 al 2018) possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno nella misura in cui viene attuato un Piano nazionale di adeguamento che preveda un adeguamento progressivo entro il 2019 ai criteri fissati dalle linee guida.

Inoltre, la *grandfathering clause* prevede che gli aiuti a imprese non ammissibili a riceverli, concessi prima della data di applicazione delle linee guida europee (ossia luglio 2014), possono essere dichiarati compatibili, purché il Piano nazionale di adeguamento preveda un contributo di almeno il 20% dell'onere, da raggiungere in maniera progressiva entro il 1 gennaio 2019.

I CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA COMUNITARIE IN ITALIA

Con riferimento alle agevolazioni agli energivori per il periodo luglio 2013 – dicembre 2015, dai *considerata* delle delibere dell'Autorità emerge che il Governo e la CE hanno condiviso i seguenti criteri operativi al fine di consentirne l'erogazione:

- le agevolazioni sono calcolate con riferimento a tutti gli OGS, coerentemente con la normativa nazionale vigente (quindi non limitatamente alla componente A3 a copertura degli incentivi alle fonti rinnovabili)
- prima dell'approvazione finale della CE deve essere verificata l'assenza di sovracompensozioni delle imprese energivore utilizzando il perimetro degli oneri scontabili relativo alle fonti rinnovabili in senso stretto (la sovracompensozione potrebbe infatti derivare dall'eventuale sovrapposizione del sistema a scaglioni regressivi delle componenti A su tutti i grandi consumatori di energia e delle agevolazioni concesse agli energivori sulle stesse componenti)
- l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa se la verifica dovesse evidenziare una eventuale sovracompensozione con riferimento agli aiuti percepiti dal 2011 fino a termine del periodo previsto dal Piano di adeguamento, le imprese incluse nell'elenco energivori 2014 sono trattate come beneficiarie di un aiuto concesso prima dell'entrata in vigore delle linee guida comunitarie (ossia sono incluse nell'ambito di applicazione della *grandfathering clause*).

Coerentemente con questi criteri operativi, l'Autorità ha previsto che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) possa procedere all'erogazione delle agevolazioni per il semestre luglio-dicembre 2013 e per l'anno 2014 a tutte le imprese riconosciute energivore, escluse quelle potenzialmente soggette alla restituzione di eventuali sovracompensozioni, per le quali le agevolazioni resteranno pertanto vincolate presso CSEA (identificate con tutte le imprese che anche solo in uno tra gli anni 2013 e 2014 erano titolari di punti di prelievo in AT e AAT con consumi superiori a 150 GWh/anno e con altre imprese singolarmente individuate da CSEA in seguito a verifiche). In conseguenza dello sblocco dell'erogazione delle agevolazioni, l'Autorità ha ritenuto opportuno sospendere l'azzeramento della componente tariffaria AE (a copertura delle agevolazioni energivori) disposto per tutto il 2016 a carico di tutti i consumatori finali non beneficiari delle agevolazioni, dimensionando il valore di tale componente per il primo trimestre 2017 al fine di ottenere un gettito in linea con quello assicurato con le aliquote in vigore nel quarto trimestre 2015 (delibera 814/2016).

⁵ Per contro, secondo la normativa nazionale, sono definite imprese energivore quelle che nell'anno di riferimento: hanno consumato almeno 2.4 GWh di energia elettrica, presentano un rapporto tra costo dell'energia elettrica utilizzata nell'ambito della propria attività e valore del fatturato non inferiore al 2%, sono connesse in MT, AT o AAT e svolgono attività manifatturiera.

⁶ Gli Stati membri possono comunque limitare laddove necessario l'entità di questo contributo a carico delle imprese energivore fino al 4% del loro VAL o fino allo 0.5% del loro VAL nei casi di intensità elettrica di almeno il 20% del VAL stesso.

Estendendo le valutazioni anche agli anni successivi al 2015 e assumendo che l'accordo tra Stato italiano e CE confermi sostanzialmente i contenuti delle linee guida comunitarie, il Piano nazionale di adeguamento⁷ potrebbe portare a individuare tre casi in cui fare ricadere le imprese energivore italiane:

- le imprese che possono essere definite energivore sulla base sia della normativa nazionale, che della normativa comunitaria, le quali dal 2019 dovranno versare almeno il 15% degli oneri dovuti
- le imprese che possono essere definite energivore sulla base della sola normativa nazionale e riconosciute energivore in Italia entro il 2014, le quali dal 2019 dovranno versare almeno il 20% degli oneri dovuti, in applicazione della *grandfathering clause*
- le imprese che possono essere definite energivore sulla base della sola normativa nazionale e riconosciute energivore in Italia solo dal 2015, le quali dal 2019 saranno tenute a versare gli interi oneri dovuti.

PER L'ELENCO ENERGIVORI 2015 RICHISTI I DATI SUL VAL

Le disposizioni date dall'Autorità a CSEA per avviare il processo di raccolta delle informazioni necessarie ai fini della costituzione dell'elenco delle imprese energivore valido per il 2015 forniscono ulteriori indicazioni sui possibili contenuti dell'accordo tra Governo italiano e CE. Diversamente dal passato, tra queste informazioni le imprese energivore saranno infatti tenute a riportare anche i dati sul VAL da esse registrati dal 2011 al 2015. Si ricorda che il VAL rientra nella formula di calcolo dell'indice di intensità elettrica prevista dalle linee guida comunitarie, ma non nella formula adottata dal MSE con il decreto 5 aprile 2013, che invece faceva riferimento al fatturato. Non è chiaro se la scelta di effettuare tale raccolta dati risponda alla volontà di modificare il criterio adottato a livello nazionale ai fini dell'individuazione delle imprese energivore, per allinearla alla formula indicata nelle linee guida, ma l'Autorità si limita a specificare che la raccolta è svolta ai fini delle verifiche previste dalle linee guida comunitarie e dell'applicazione dell'atteso Piano di adeguamento in esito al procedimento di verifica della CE.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE RIU

A fine dicembre scorso l'Autorità ha anche introdotto alcune modifiche (delibera 788/2016) alla disciplina dei SDC, e conseguentemente a quella dei SSPC⁸, che concedono ai gestori delle RIU maggiore tempo e opportunità per trasformare la propria rete in una configurazione più semplice o per adeguarsi alla disciplina dei SDC definita nella delibera 539/2015 (che prevede l'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento anche sugli autoconsumi e l'equiparazione del gestore del SDC a un DSO). L'Autorità in particolare:

- rinvia dal 1 gennaio 2017 al 1 ottobre 2017 l'entrata in vigore del TISDC allegato alla delibera 539/2015
- introduce, nell'ambito dei SSPC, la nuova categoria dei SEESEU-D, a cui possono accedere i sistemi attualmente qualificati come RIU e caratterizzati dalla presenza di un unico produttore e un unico cliente finale, i quali entrambi possono essere riconducibili a una persona giuridica unica o un insieme di società parte dello stesso gruppo (il SEESEU-D si differenzia dalla già esistente categoria dei SEESEU-A, per la quale è richiesta la presenza di società riconducibili al medesimo gruppo societario che assumono la qualifica di cliente finale e di produttore), specificando che per i soggetti qualificati come SEESEU-D verrà meno la qualifica di RIU senza più possibilità di richiederla
- prevede procedure semplificate per le RIU che fanno richiesta al GSE di qualifica SEU o SEESEU entro il 31 marzo 2017 (mentre successivamente viene applicata una procedura ordinaria) e prescrive al GSE di dare priorità alle verifiche per il rilascio della qualifica di SEU o SEESEU da parte di soggetti che attualmente si qualificano come RIU.

⁷ L'ultima revisione del Piano di adeguamento di cui si ha notizia è stata presentata alla DG Competition dal Governo Italiano il 1 agosto 2016.

⁸ Sistemi semplici di produzione e consumo.

L'AUTORITÀ SPINGE PER IL PASSAGGIO DA RIU A SSPC

L'intervento dell'Autorità risulta quindi in generale mirato a favorire la trasformazione delle RIU ancora esistenti in configurazioni più semplici, allo stesso tempo dando l'effettiva possibilità ai gestori delle RIU di completare le pratiche necessarie all'attuazione delle disposizioni del TISDC, nel caso delle RIU che non hanno i requisiti per rientrare in nessuna delle categorie SEU o SESEU (inclusa la nuova SESEU-D) o che ricevono esito negativo dalla richiesta di qualifica presso il GSE. Un parziale disincentivo nel passaggio da reti private a sistemi semplici è tuttavia introdotto dall'Autorità con riferimento ai SESEU-D, per i quali, a fronte delle semplificazioni amministrative e gestionali di cui beneficiano rispetto a una RIU, è mantenuta l'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento anche sull'autoconsumo, come previsto per le reti private.

OGS PER I NON DOMESTICI: RIFORMA POSTICIPATA

LA RIFORMA DEGLI OGS PARTIRÀ NEL 2018

Sempre a fine dicembre scorso, il Governo ha deciso di posticipare (Decreto Legge 244/2016 "Milleproroghe 2016"), dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2018, l'entrata in vigore della riforma della struttura degli OGS applicati ai consumatori non domestici, disposta con il Milleproroghe 2015⁹. Con riferimento alle modalità implementative di questa disposizione legislativa l'Autorità aveva presentato a maggio scorso i propri orientamenti iniziali (DCO 255/2016), per poi sostanzialmente sospendere la propria azione. Alla luce di questa riforma, l'Autorità è in particolare tenuta ad adeguare per i non domestici la struttura degli OGS allineandola a quella regressiva delle componenti relative a trasmissione, distribuzione e misura (componenti TRAS, DIS e MIS). Occorre sottolineare che la riforma degli OGS per i non domestici e le agevolazioni agli energivori precedentemente descritte si configurano come due interventi strettamente interconnessi: senza lo sblocco nell'erogazione delle agevolazioni la riforma degli OGS, che toglie gli scaglioni tariffari regressivi, si rischierebbe infatti di determinare oneri non sostenibili in particolare per le imprese a elevato consumo di energia (*Newsletter 200*).

UN RINVIO PER RECEPIRE LE INDICAZIONI EUROPEE?

Tra le ragioni del rinvio al 1 gennaio 2018 potrebbe esservi la necessità di coordinare i tempi di questa riforma con quelli del procedimento di verifica da parte della CE della compatibilità con il mercato interno comunitario delle agevolazioni sugli OGS per le imprese ad alto consumo di energia; a questo proposito, sembra che la CE contesti in particolare l'applicazione di scaglioni tariffari regressivi sulle componenti A per i consumatori non domestici allacciati in MT, AT e AAT. Se quindi lo sblocco dell'erogazione delle agevolazioni agli energivori sembra indicare che il processo di verifica presso la CE sia ormai vicino alla conclusione, il rinvio a gennaio 2018 dell'avvio della riforma degli OGS potrebbe indicare che, per quanto vicino, l'accordo definitivo non è imminente. L'Autorità valuta positivamente questo rinvio (segnalazione 20/2017), che consente tra l'altro di superare le criticità legate all'applicazione di corrispettivi provvisori con necessità di successivo conguaglio, già segnalate nel DCO 255/2016 (*Newsletter 200*).

SI TORNA ALL'APPLICAZIONE DEGLI OGS SUI PRELIEVI

Con lo stesso Milleproroghe 2016, il Governo ha anche apportato un importante cambio di rotta nell'applicazione degli OGS, stabilendo il principio generale che, dal 1 gennaio 2017, i corrispettivi variabili degli OGS devono essere applicati all'energia prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, e non più ai consumi come esplicitamente previsto dal DL 91/2014. In fase di conversione in legge del provvedimento, un emendamento del Governo fa ulteriore chiarezza su questo punto, prevedendo l'abrogazione delle disposizioni del DL 91/2014 che stabilivano l'applicazione del 5% delle parti variabili degli OGS sull'autoconsumo di RIU, SEU e SESEU¹⁰.

⁹ Decreto Legge 210/2015, poi convertito con modifiche in Legge 21/2016.

¹⁰ L'emendamento prevede anche la riduzione della componente a copertura delle compensazioni territoriali per i comuni che ospitavano siti nucleari (componente MCT) da 0.182 €/MWh a 0.15 €/MWh.

L'AUTORITÀ AVREBBE VOLUTO L'APPLICAZIONE ANCHE SUI PRELIEVI DA RETI PRIVATE

Si tratta quindi di un cambiamento significativo rispetto alla linea adottata in precedenza dai Governi e sostenuta dall'Autorità, che ha ribadito la sua posizione con la segnalazione 20/2017, rimasta evidentemente in questa parte inascoltata. Secondo l'Autorità sarebbe infatti in generale preferibile che le parti variabili degli OGS fossero applicate all'energia consumata e non soltanto a quella prelevata, in modo tale da tutelare tutti i consumatori minimizzando il valore unitario degli oneri a loro carico, prevedendo al contempo incentivi mirati alle configurazioni meritevoli. Tuttavia, a causa delle difficoltà di misurazione e controllo degli autoconsumi (che, a detta della stessa Autorità, hanno finora di fatto impedito l'applicazione degli OGS sugli autoconsumi, lasciando quindi inattuata la disposizione di legge), l'Autorità avrebbe ritenuto ragionevole prevedere una soluzione intermedia, prevedendo l'applicazione dei corrispettivi variabili degli OGS all'energia prelevata dalle reti, con e senza obbligo di connessione di terzi (incluso quindi nell'ambito di applicazione l'autoconsumo dei SDC ed escludendo solo l'autoconsumo dei SSPC) e applicando al contempo la *grandfathering clause*. Di fatto, l'Autorità proponeva di fare pagare come principio generale il 100% degli OGS su tutti i consumi dei SDC (RIU e ASDC), tenendo conto del fatto che, dato che l'aiuto tariffario riconosciuto alle RIU esisteva prima della pubblicazione delle linee guida comunitarie, in quei casi si applicherebbe la *grandfathering clause* con un pagamento limitato al 20% degli oneri dovuti. In questo modo a suo avviso sarebbe stato possibile garantire un trattamento tariffario non discriminatorio tra consumatori confrontabili anche se connessi a reti elettriche di diversa natura.

AGGIRATO IL PROBLEMA DEGLI AIUTI DI STATO?

Tuttavia, la scelta del Governo di prendere questa nuova direzione sembra motivata dalla volontà di evitare ulteriori questioni di legittimità sugli aiuti concessi sull'autoconsumo delle configurazioni di generazione distribuita e si inserisce anch'essa nella trattativa in corso con la CE. Tale disposizione legislativa ha infatti il vantaggio di eliminare alla radice il problema della compatibilità della disciplina tariffaria italiana con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, in quanto non può configurarsi come un aiuto di Stato illegittimo se non si fa pagare un onere sull'autoconsumo a RIU, SEU e SEESEU, nel momento in cui il principio generale di legge prevede che l'onere si applica solo ai prelievi. D'altra parte, questa valutazione trova sostegno nell'esito della valutazione della CE sul caso analogo della Germania. Questa modifica risulta ovviamente molto vantaggiosa per RIU e SEU perché non solo elimina il rischio di aumenti di oneri in futuro, ma solleva RIU, SEU e SEESEU anche dal pagamento del 5% degli oneri sull'autoconsumo. Non c'è invece certezza che con questa nuova norma, in vigore da gennaio 2017, si elimini il rischio di restituzione degli oneri su aiuti non dovuti nel periodo 2011-2016; tale evenienza dovrebbe essere oggetto di trattativa tra lo Stato e la CE e sarà eventualmente contenuta nel Piano nazionale di adeguamento, i cui contenuti al momento sono solo parzialmente pubblici. Sicuramente, sollevando tutto l'autoconsumo dal pagamento delle parti variabili degli OGS senza distinzioni a seconda delle fonti primarie o dell'efficienza degli impianti (a beneficio quindi di tutti i SDC e i SSPC, diversamente da quanto in teoria avveniva finora), l'effetto è in ogni caso quello di gravare di un maggiore onere tutti gli altri consumatori non in generazione distribuita.

CRITICITÀ DI COORDINAMENTO CON LA RIFORMA DELLA STRUTTURA DEGLI OGS

Infine, l'Autorità ha segnalato l'opportunità di coordinare la tempistica dell'entrata in vigore del nuovo principio generale sull'ambito di applicazione degli OGS con l'entrata in vigore della riforma della struttura di tali oneri tariffari e quindi spostata anch'essa a gennaio 2018 (anziché 2017). Tuttavia, sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul processo di conversione in legge del decreto Milleproroghe, anche questa segnalazione risulta finora disattesa.

PRIMI ORIENTAMENTI PER INDIVIDUARE I CLIENTI NASCOSTI

IL PROBLEMA DEI CLIENTI NASCOSTI

Infine, a completamento del quadro sulla generazione distribuita, e in particolare dei siti industriali, si riportano i primi orientamenti del DCO 653/2016 con cui l'Autorità ha sollevato il problema della corretta individuazione dei cosiddetti clienti nascosti, ovvero di quei soggetti (potenziali clienti finali) non noti al sistema elettrico e non titolari di una propria fornitura. L'Autorità cita in particolare tra gli esempi di clienti nascosti:

- i clienti finali che pur non rientrando nelle configurazioni per le quali ciò è consentito¹¹ attualmente condividono un unico punto di prelievo (POD) e che non hanno fatto richiesta di costituire un SDC
- i clienti finali del tutto non visibili poiché sottesi a un altro cliente finale connesso a una rete pubblica o privata dal quale vengono alimentati.

Non essendo noti al sistema elettrico e non essendo titolari di una propria fornitura, questi potrebbero così non aver versato correttamente tramite il proprio venditore le componenti relative alla trasmissione, alla distribuzione e agli OGS. Questo mancato versamento riguarda sicuramente le parti fisse, ma potrebbe essere esteso anche alle parti variabili nel caso in cui vi fossero anche produttori direttamente collegati a più clienti nascosti. Tale fenomeno ha quindi rilievo nella ripartizione degli oneri tariffari tra i consumatori di energia elettrica, già impattata, come si è visto, dai procedimenti precedentemente descritti relativi alle agevolazioni degli energivori e agli OGS (riforma della struttura tariffaria e modifica del campo di applicazione).

POSSIBILE UNA REGOLARIZZAZIONE SENZA PENALI O SANZIONI ENTRO SETTEMBRE 2017

Affinché questi clienti regolarizzino la propria posizione senza incorrere in penali o sanzioni, l'Autorità ha proposto come termine ultimo il 30 settembre 2017, termine che risulta coerente con la proroga della data di entrata in vigore del TISDC, tenuto conto che i clienti nascosti potrebbero avere i requisiti per costituire degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC).

L'Autorità ha anche proposto le modalità di calcolo e recupero delle componenti tariffarie non corrisposte dai clienti nascosti prevedendo che:

- i clienti nascosti che presentano un'auto-dichiarazione entro il 30 settembre 2017 siano chiamati a corrispondere a CSEA, sulla base di quanto da questa calcolato, solo le componenti relative agli OGS precedentemente non versate senza ulteriori maggiorazioni
- i clienti nascosti individuati dopo il 30 settembre 2017 siano chiamati a corrispondere a CSEA, sulla base di quanto da questa calcolato, non soltanto le componenti relative agli OGS precedentemente non versate con una maggiorazione del 30%, ma anche le componenti relative alla trasmissione e alla distribuzione precedentemente non versate.

L'Autorità ha infine proposto che il calcolo delle componenti tariffarie non corrisposte dai clienti nascosti sia effettuato da CSEA a partire dal 15 agosto 2009, cioè dalla data di entrata in vigore della Legge 99/2009.

¹¹ È infatti possibile che più UC condividano il medesimo POD solo nel caso dei SESEU-A, dei SESEU-C, degli Altri Sistemi di Auto Produzione (ASAP) e degli Altri Sistemi Esistenti (ASE).